



## COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

### Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Via Carmine n. 95 - P.IVA: 00196160881

PEC: [protocollo@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it)

Provvedimento N. 8 Del 20/02/2026

### ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:	Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di ogni tipo di bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona, all'interno dello stadio comunale e delle altre strutture sportive
----------	--

### IL SINDACO

**Vista** la nota della Questura di Ragusa, Div. PASI Cat. 11/A. 2026 del 17/02/2026, con la quale viene richiamata la nota protocollo n. 0052984 del 25/09/2025 della Questura di Ragusa – Ufficio di Gabinetto, avente ad oggetto ***“Vendita di alcolici ed utilizzo di bottiglie di vetro e lattine all'interno degli stadi e di altre strutture sportive della provincia”***;

**Atteso che** con le predette note si richiama l'attenzione sulla necessità di adottare prescrizioni ai fini della sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità, in occasione di manifestazione sportive negli stadi e altre strutture sportive, ivi compresa l'emanazione di ordinanze per il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e per la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, all'interno degli stadi e di altre strutture sportive;

#### Considerato che:

- durante le manifestazioni sportive il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico;
- la vendita di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona, ovvero bottiglie di vetro e lattine, favorisce l'uso degli stessi come corpi contundenti, anche con pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dall'abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;
- 

#### Ritenuto che:

- quanto precede possa determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e per l'ordine pubblico;
- allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla sicurezza sociale, si rende opportuno vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno delle strutture sportive, nonché la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona, anche nelle immediate adiacenze delle strutture sportive, in occasione di tutti gli eventi sportivi delle stagioni 2026 e 2027, ivi compresi gli incontri amichevoli;

## Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/1/11 del 18/07/2018;
- gli artt. 7-bis e 54, comma 1 e 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i, come modificato dal D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18/04/2017, n. 48;
- il D.M. del 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, con cui si disciplina l’ambito di applicazione dell’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- il “Regolamento per l’applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali”, approvato con delibera del C.C. n. 19 del 14/03/2023;

## ORDINA

nelle giornate in cui si svolgono partite di calcio presso lo stadio comunale e/o incontri di basket, volley ecc, nelle strutture sportive (palestre, centri sportivi), ivi compresi gli incontri amichevoli:

1. **all’interno delle suddette strutture sportive, sono vietate la somministrazione, vendita e asporto, sia in forma fissa sia in forma ambulante, di bevande alcoliche e super alcoliche, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, nonché la vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, di plastica o lattine, prevendendosi in sostituzione la vendita in bicchieri di carta o plastica;**
2. **all’esterno delle strutture sportive, per un raggio di 300 mt., nelle attività commerciali (pubblici esercizi, operatori ambulanti, ecc), sono vietate, nelle 2 ore antecedenti all’incontro e sino a un’ora dopo il termine dello stesso, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche e super alcoliche, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, nonché la vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, di plastica o lattine, prevendendosi in sostituzione la vendita in bicchieri di carta o plastica,**

## AVVERTE

che, l’inottemperanza alla presente ordinanza, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7-bis del D. L.vo n 267/200 e ss.mm. ii., con la sanzione pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.

La vigilanza sull’ottemperanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia.

## DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine le opportune attività di controllo per l’osservanza della presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione e fino al 30/06/2027.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di Catania da proporre con le forme e nei termini (*60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto*) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., oppure in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporsi con le forme e nei termini (*120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto*) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1189.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito Internet del Comune, così come previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e trasmessa:

- Alla Prefettura di Ragusa – pec: [protocollo.prefrg@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrg@pec.interno.it)
- Alla Questura di Ragusa – Ufficio di Gabinetto – pec: [dipps170.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps170.00f0@pecps.poliziadistato.it)
- Alla Questura di Ragusa – Divisione P.A.S.I. – pec: [dipps170.00n0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps170.00n0@pecps.poliziadistato.it)

- Al Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa – pec: [trg31867@pec.carabinieri.it](mailto:trg31867@pec.carabinieri.it)
- Al Comando Stazione Carabinieri di S. Croce Camerina – pec: [trg30556@pec.carabinieri.it](mailto:trg30556@pec.carabinieri.it)
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza – pec: [rg0500000p@pec.gdf.it](mailto:rg0500000p@pec.gdf.it)
- Al Comandante della Polizia Locale - SEDE

## IL SINDACO

**Arch. Giuseppe Dimartino** 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa